

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

Doc. XVIII
n. 87

RISOLUZIONE DELLA 10^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Industria, commercio, turismo)

(Estensore CURSI)

approvata nella seduta del 5 aprile 2011

SULLA

PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO CONCERNENTE L'INTEGRITÀ E LA TRASPARENZA DEL MERCATO DELL'ENERGIA (COM (2010) 726 DEFINITIVO)

ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento

Comunicata alla Presidenza il 7 aprile 2011

INDICE

Testo della risoluzione	<i>Pag.</i>	3
Parere della 14 ^a Commissione permanente	»	5

La Commissione, esaminato l'atto COM (2010) 726 definitivo,

premessi che:

– è da accogliere favorevolmente l'iniziativa della Commissione europea di adottare una proposta di regolamento sull'integrità e la trasparenza dei mercati energetici che, imponendo agli operatori obblighi informativi e di reportistica, ha come obiettivo quello di creare un quadro di riferimento al fine di identificare, definire e prevenire efficacemente abusi di mercato;

– la proposta in esame rappresenta il nucleo di un regime di integrità e trasparenza specifico per i mercati energetici che vede inoltre il coinvolgimento e la cooperazione di diversi attori – autorità di regolazione nazionali ed Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER) – ai fini del monitoraggio efficace del mercato e di tutti gli aspetti della negoziazione di prodotti energetici all'ingrosso;

– l'articolo 15 della proposta di regolamento stabilisce che le modalità e i contenuti degli obblighi informativi sono adottati da parte della Commissione tramite la procedura della cosiddetta comitologia;

– considerate le importanti novità che il regolamento intende introdurre in termini di modalità, forma e contenuti delle comunicazioni;

considerato che:

– si ravvisa la necessità di ricorrere a strumenti e procedure che consentano un effettivo coinvolgimento di tutti i soggetti interessati: ACER, regolatori nazionali, operatori dei sistemi di trasporto e dei mercati dell'energia e, non ultimi, i diretti partecipanti di tali mercati;

esprime, per quanto di competenza, un parere favorevole, con i seguenti rilievi:

1. si invita a valutare l'opportunità, in relazione alle previsioni di cui agli articoli 5 e 7, che consentono l'utilizzo della procedura degli atti delegati per specificare le definizioni rilevanti della direttiva (quali, ad esempio, quella di informazione privilegiata, di manipolazione del mercato o anche quella di prodotti energetici all'ingrosso) e per la fissazione degli elementi fondamentali delle informazioni da trasmettere all'ACER, di modificare tali previsioni, così consentendo di utilizzare – per apportare eventuali cambiamenti – la procedura legislativa ordinaria, in cui viene dato al Parlamento europeo il giusto ruolo di catalizzatore di tutte le istanze provenienti dai diversi attori in gioco a vantaggio della trasparenza del processo decisionale;

2. inoltre, con riferimento agli articoli 15, 5 e 7 dell'atto in esame, che attribuiscono alla Commissione europea il potere di definire in atti delegati le norme che vietano gli abusi di mercato nei mercati dell'energia all'ingrosso, nonché di adottare atti delegati intesi a fissare la tempistica,

la forma e il contenuto delle informazioni da trasmettere all'ACER, senza peraltro definire la scadenza temporale della delega, si ribadisce ancora una volta un possibile vizio di legittimità degli atti derivanti dal conferimento di una delega a tempo indeterminato, *ex* articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

PARERE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

(Estensore: DEL VECCHIO)

15 febbraio 2011

La Commissione, esaminato l'atto COM(2010) 726 definitivo,

considerato che esso intende stabilire una regolamentazione che vieti le pratiche abusive nei mercati dell'energia all'ingrosso, in linea con le regole di applicazione nei mercati finanziari in base alla direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sugli abusi di mercato;

considerato, inoltre, che l'atto intende istituire un monitoraggio dei mercati dell'energia all'ingrosso da parte dell'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER), istituita a norma del regolamento (CE) n. 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;

considerati i pareri del Comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari (CESR) e del Gruppo dei regolatori europei per il gas e l'elettricità (ERGEG), presentati alla Commissione europea fra l'ottobre 2008 e il gennaio 2009 nel contesto del terzo pacchetto sul mercato interno dell'energia (CESR/08-527, CESR/08-998, CESR/08-739), nei quali, dopo aver constatato che il regime esistente ha dato luogo a lacune nella normativa applicabile e nel livello di trasparenza, si invitava la Commissione a considerare l'elaborazione e la valutazione di proposte intese a creare nella legislazione relativa al settore energetico un quadro di base mirato contro gli abusi di mercato per tutti i prodotti dell'elettricità e del gas che non ricadono nella direttiva sugli abusi di mercato;

considerato che i precetti fissati dalla direttiva 2003/6/CE, sugli abusi di mercato, sono stati tenuti in considerazione nella formulazione della presente proposta;

nell'auspicio che i consumatori, come sottolineato dalla Commissione europea, possano effettivamente nutrire fiducia nell'integrità dei mercati dell'elettricità e del gas e che i prezzi fissati nei mercati dell'energia all'ingrosso riflettano l'equa interazione fra domanda e offerta,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli con i seguenti rilievi:

la base giuridica della proposta di regolamento è correttamente individuata nell'articolo 194, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), secondo il quale, nel quadro dell'instaurazione e del funzionamento del mercato interno, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni, stabiliscono le misure necessarie a garantire il funzionamento del mercato dell'energia;

la proposta risulta conforme al principio di sussidiarietà in quanto, data la natura transfrontaliera del mercato dell'energia, è necessario un intervento a livello di Unione europea che crei un quadro di riferimento per definire norme coerenti nel mercato interno e un meccanismo di accesso da parte delle autorità di regolamentazione finanziaria e del settore energetico alle informazioni provenienti da tutta l'Unione europea;

la proposta risulta altresì conforme al principio di proporzionalità in quanto non va al di là degli obiettivi perseguiti;

con particolare riferimento agli articoli 5 e 7 dell'atto in esame, che attribuiscono alla Commissione europea il potere di definire in atti delegati le norme che vietano gli abusi di mercato nei mercati dell'energia all'ingrosso nonché di adottare atti delegati intesi a fissare la tempistica, la forma e il contenuto delle informazioni da trasmettere all'ACER, senza peraltro definire la scadenza temporale della delega, si ribadisce ancora una volta un possibile vizio di legittimità degli atti derivanti dal conferimento di una delega a tempo indeterminato, *ex* articolo 290 del TFUE.

